

VADEMECUM

I docenti possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica. Ai sensi della deliberazioni del Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 23.03 e 04.04.2007, le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/80 (anno sabbatico: 1 novembre - 31 ottobre) e ai sensi dell'art. 10 L. 311/58 (anno solare) possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a un anno accademico ogni 3 e, ai sensi dell'art. 4, comma 78, L. 183/2011, poi modificato con l'art. 49 della Legge 04/04/2012 n. 35, non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

La domanda andrà presentata contestualmente al Rettore, al dipartimento di appartenenza del richiedente e dovrà riportare indicazione del programma di attività della sede o delle sedi presso le quali questa verrà svolta. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Rettore, previa delibera, con parere favorevole, del Dipartimento competente per il corso di studio interessato che avrà il compito di verificare che sia possibile la sostituzione con altro docente dello stesso o di affine settore scientifico-disciplinare del corso per lo stesso anno accademico e indicare in delibera che non ci saranno aggravii di spesa per la didattica sostitutiva.

Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione dei docenti.

Durante il periodo di congedo, l'interessato sarà esonerato dal tenere lezioni e dall'attività di tutorato e non potrà essere titolare di supplenze gratuite o retribuite.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Anno sabbatico -Art. 17 D.P.R. 382/80

Può essere richiesto da professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto sopra previsto.

La domanda deve essere presentata al Rettore e, contestualmente, al Dipartimento interessato.

Alla fine dell'anno sabbatico il docente dovrà presentare al Consiglio del dipartimento di afferenza una relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di congedo e il Direttore del Dipartimento dovrà comunicare all'ufficio competente la ripresa in servizio.

Congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica all'estero -Art. 10 L. 311/58.

Può essere richiesto dai professori universitari di prima e seconda fascia per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero.

Di norma ha durata annuale (anno solare) e non può essere rinnovato l'anno successivo. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto sopra previsto.

La domanda deve essere presentata al Rettore e, contestualmente, al Dipartimento competente nei termini di cui sopra.

Alla fine dell'anno di congedo il docente interessato dovrà presentare al Consiglio del dipartimento di afferenza una relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di congedo e il Direttore del Dipartimento dovrà comunicare all'ufficio competente la ripresa in servizio.

Congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica –Art. 8 L. 349/1958
Tale congedo può essere richiesto da ricercatori/assistenti universitari per giustificate ragioni di studio o ricerca scientifica in Italia e/o all'estero.

Ha la durata di un anno solare, prorogabile sino a due e non può superare un periodo complessivo di cinque anni in un decennio. Può essere concesso non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

La domanda andrà presentata contestualmente al Rettore e al dipartimento di appartenenza del richiedente e dovrà riportare indicazione del programma di attività e della sede in cui verrà svolta.

Il ricercatore/assistente si impegna a presentare una relazione finale dove vengono illustrati i risultati dell'attività di ricerca e il Direttore del Dipartimento dovrà comunicare all'ufficio competente la ripresa in servizio.

Durante tale periodo, l'interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo. Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi del predetto articolo è valutato ai fini della progressione in carriera.